



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF121

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

<b>OGGETTO</b>	<b>CODICE DELLA CRISI - VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.LGS. 14/2019, OIC NN. 9, 11, 5
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>28/06/2019 (2 parte)</b>

*Sintesi: la disciplina della crisi d'impresa coinvolge anche lo stato della continuità aziendale, intesa come prospettiva di svolgimento dell'attività aziendale nel prossimo futuro. Si prendono in considerazione gli effetti prodotti dalla fattispecie nell'ambito del bilancio, posto che il D.lgs. 14/2019 (CCII) si pone l'obiettivo d'individuare non solo lo stato di crisi o di insolvenza ma anche la sussistenza della continuità aziendale.*

Un aspetto di assoluta rilevanza introdotto dal D.lgs. 14/2019 riguarda l'attenzione posta dal legislatore alla sussistenza della **prospettiva della continuità aziendale**.

Si ricorda che

- la crisi può portare all'insolvenza
- ma l'**insorgere dello stato d'insolvenza** è **prodromico all'interruzione della continuità aziendale** (ODCEC di Milano, Guida n. 71).



Ai sensi dell'art. 13 c. 1 D.lgs. 14/2019, gli **indicatori della crisi** devono **dare evidenza**:

- ➔ della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi
- ➔ e **delle prospettive di continuità aziendale**
  - **per l'esercizio in corso**
  - **o per i 6 mesi successivi**, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi.

## LA CONTINUITÀ AZIENDALE

La continuità aziendale è disciplinata in via generale dalle norme e dai documenti di seguito riportati.

DISCIPLINA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE	
<b>Art. 2423 bis c. 1, n. 1, c.c.</b>	Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: <b>1. la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività ...</b>
<b>OIC 11 (Motivazioni alla base delle decisioni assunte)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;</li> <li>b) la crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;</li> <li>c) <b>l'accertamento da parte degli amministratori</b>, ai sensi dell'art 2485 del codice civile, <b>di una causa di scioglimento</b> di cui all'articolo 2484 del codice civile comporta l'abbandono della continuità aziendale</li> </ul>
<b>ISA ITALIA 570, par. 2</b>	Presupposto della <b>continuità aziendale</b> : <b>un'impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro</b>

OIC 5, par. 2.3,1	La trasformazione economica che subisce il capitale investito nell'impresa da strumento di produzione del reddito a mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, alla monetizzazione, <b>si verifica certamente</b> alla data di inizio della gestione di liquidazione, ossia <b>alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese</b>
ISA ITALIA 570, par. 2	I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interrompere l'attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta ... Quando l'utilizzo del presupposto della continuità è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e a far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale
ISA ITALIA 570, par. 4	la redazione del bilancio richiede alla direzione la valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento ancorché il quadro normativo sull'informazione finanziaria non lo preveda in modo esplicito

### INDICAZIONI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Di seguito le disposizioni che si occupano delle indicazioni in bilancio connesse alla continuità aziendale.

EFFETTI DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO	
Art. 2428 c. 1, c.c.	Il bilancio deve essere corredato da una <b>relazione degli amministratori</b> contenente ... una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
Art. 2428 c. 3, c.c.	Dalla relazione devono in ogni caso risultare ... 6) l'evoluzione prevedibile della gestione ...
CNDCEC, Doc. di giugno 2018	Gli aspetti inerenti il rischio di continuità aziendale trovano propria espressione logico-concettuale e di illustrazione nella sezione dedicata alla prevedibile evoluzione della gestione
Art. 2428 c. 2, c.c.	<b>L'analisi di cui al primo comma</b> è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e <b>contiene</b> , nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, <b>gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società</b> , comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
CNDCEC, Doc. di giugno 2018	<i>"... le informazioni che in ogni caso si dovrebbero poter desumere [ndr: nella relazione sulla gestione] sono i rischi che possono compromettere il going concern o l'evoluzione prospettica della società"</i>
	Laddove siano presenti dubbi di continuità aziendale, l'impresa – richiamando anche il contenuto della Nota integrativa – espone le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi in essere.
	In sostanza la nota integrativa riporta le informazioni proprie in merito alla crisi, che successivamente vengono riproposte ed ampliate nella relazione nella quale risultano <ul style="list-style-type: none"> <li>le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale con l'evoluzione strategica e futura dell'attività;</li> <li>l'illustrazione delle assunzioni alla base del piano</li> <li>un esame più dettagliato riguardante l'analisi macro e micro economica considerata</li> </ul>



**RISCHI:** ancor prima della crisi e dell'insolvenza sicuramente l'impresa deve **tener conto dei rischi**, intesi come eventi produttivi di effetti negativi, rappresentabili quantitativamente in termini di misura dell'eventualità di subire un danno derivate da processi in corso o eventi futuri.

**All'interno della Relazione sulla gestione** (Doc. CNDCEC 2018) è richiesta **una illustrazione in forma discorsiva dei rischi** che presentano:

- ✓ un impatto significativo;
- ✓ un'alta probabilità di accadimento;
- ✓ una capacità di incidere significativamente sull'attività d'impresa.

RIDSCHI DA MONITORARE SECONDO IL CNDCEC	RISCHI PRINCIPALI	ULTERIORI RISCHI POSSIBILI	
	- di mercato;	- operativi;	- reputazionali;
	- di credito;	- di compliance;	- altri.
	- di liquidità.	- legali;	

Tenuto conto degli obblighi informativi di carattere generale, il codice civile prevede specifici esoneri in merito alla relazione sulla gestione, in quanto tale documento:

→ è obbligatorio per:

- società che redigono il bilancio in forma ordinaria
- società quotate in borsa.

→ **non è obbligatorio** per:

- ✓ società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**
- ✓ **micro imprese**.

MICRO – IMPRESE - ESONERI IN MATERIA DI BILANCIO		
Art. 2435 ter c. 2: le micro-imprese sono esonerate dalla tenuta de: ▪ <b>nota integrativa</b> , se in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2427, co. 1, num. 9) e 16);	Art. 2427, n. 9	l'indicazione degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
	Art. 2427, n. 16	l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate
▪ <b>relazione sulla gestione</b> , se in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dall'art. 2428, co. 1 n° 3) e 4)	Art. 2428, n. 3	l'indicazione del "numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società"
	Art. 2428, n. 4	l'indicazione del "numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società"



**Micro-Imprese:** pur in assenza di **Nota integrativa** e di **Relazione sulla gestione**, vige comunque l'obbligo di attenta valutazione della continuità aziendale (artt. 2484 e 2485 c.c. e OIC 11/2019).

L'**OIC 11** (par. 23) precisa che la Nota integrativa deve descrivere adeguatamente le situazioni in cui, pur in assenza dell'accertamento della cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., non sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, descrivendo adeguatamente tali circostanze ed effetti delle stesse sullo stato patrimoniale e sul risultato economico della società.

Le **micro-imprese** sono chiamate a **rendere conto di ciò all'interno del prospetto allegato** al bilancio di esercizio, considerando altresì gli indicatori della crisi previsti dall'art. 13 CCII (in merito, si segnala l'adeguamento del formato XBRL del bilancio 2019 nella parte dedicata alle informazioni fornite in calce al bilancio stesso).

## LE INFORMAZIONI DI BILANCIO RELATIVE ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Si riportano di seguito le regole contabili da applicare nel corpo del bilancio con riferimento al postulato della continuità.

L'analisi del *going concern* comporta la possibile concretizzazione di situazioni differenti ai fini del bilancio, di seguito riportate.

SITUAZIONI DIFFERENTI DERIVANTI DALL'ANALISI DEL GOING CONCERN	
L'accertamento della continuità aziendale	<i>"Si assume che l'impresa non abbia né l'intenzione né il bisogno di liquidare né di ridurre significativamente il livello della propria operatività"</i> (Framework dello IASB, paragrafo 23, OIC 5, par. 2.3,1)
	<i>" .... Essa viene meno sicuramente al momento dell'inizio della gestione di liquidazione, a meno che non venga disposta la continuazione dell'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, lett. c), sia pur con una gestione di tipo conservativo e non dinamico"</i> (OIC 5)
	<i>&lt;&lt;La trasformazione economica che subisce il capitale investito nell'impresa da strumento di produzione del reddito a mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, alla monetizzazione, si verifica ... alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese&gt;&gt;</i> (OIC 5)
	Si applicano nel caso della continuazione dell'attività i criteri di funzionamento
Identificazione di significative incertezze in merito alla continuità entro il 31/12 successivo (imprese con esercizio solare)	La nota integrativa deve fornire: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ informazioni relative ai fattori di rischio</li> <li>✓ assunzioni effettuate</li> <li>✓ incertezze identificate</li> <li>✓ piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze</li> <li>✓ ragioni che qualificano significative le incertezze esposte</li> <li>✓ ricadute possibili sulla continuità aziendale</li> </ul>
Assenza di ragionevoli alternative alla cessazione (in assenza dell'accertamento di cause di scioglimento ex art. 2484-2485 cc)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ si verifica ancora il postulato della continuità</li> <li>✓ si riduce il periodo temporale residuo</li> <li>✓ la nota integrativa deve descrivere adeguatamente le circostanze e gli effetti</li> </ul>
Evidenziarsi di cause di scioglimento ex artt. 2484 – 2845 cc	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ decade la prospettiva della continuità</li> <li>✓ si applicano i criteri di funzionamento riducendo ulteriormente l'orizzonte temporale rispetto al punto precedente</li> <li>✓ le disposizioni trovano applicazione anche se l'accertamento in esame avviene tra il 31/12 e la data di redazione del bilancio</li> </ul>
Iscrizione della nomina dei liquidatori presso il registro delle imprese	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Si applicano i criteri di liquidazione</li> </ul>

Si ritiene utile riportare le disposizioni dell'**art. 2484 c.c.** richiamate dai principi contabili.



*"Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:*

- 1. per il decorso del termine;*
- 2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;*
- 3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;*
- 4. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;*

5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;  
6. per deliberazione dell'assemblea;  
7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.  
7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata (numero aggiunto dall'art. 380, CCII), con decorrenza 15/8/2020).  
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili".

### POSTE DI BILANCIO CRITICHE IN MATERIA DI CONTINUITÀ

L'OIC ha aggiornato i seguenti principi contabili considerati critici con riferimento all'analisi della continuità aziendale.

OIC AGGIORNATI CON RIFERIMENTO AL GOING CONCERN	
OIC 16	Immobilizzazioni materiali
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 31	Fondi rischi e oneri
OIC 32	Strumenti finanziari derivati
OIC 25	Imposte
OIC 9	Svalutazioni delle immobilizzazioni

**N.B.:** è evidente che la corretta valutazione di talune poste di bilancio, particolarmente rilevanti, può assumere enorme importanza con riferimento alla valutazione della sussistenza del postulato della continuità.

Si riporta di seguito un passaggio rilevante, riportato nel **Doc. CNDCEC del 2015**, relativamente alla **inadeguatezza del bilancio di esercizio ai fini della dimostrazione inequivocabile dello stato di crisi e/o di insolvenza**. Tale inadeguatezza deriva dalla divergenza sussistente tra l'espressione contabile e la realtà operativa, che non sempre riesce a definire una rappresentazione effettiva e concreta del patrimonio funzionante.

*"Perché vi sia allineamento con quest'ultimo occorre un processo rigoroso di impairment (N.d.a.: procedimento di verifica delle perdite di valore delle attività di bilancio) degli attivi, con riferimento al valore d'uso determinato in misura corrispondente ai flussi di cassa attesi.  
A tale riguardo, si osserva che l'insolvenza prospettica si sostanzia in una situazione di inattitudine ad estinguere il debito con i flussi prospettici al servizio dello stesso ...  
L'enterprise value da parte sua corrisponde all'attualizzazione dei flussi prospettici e cioè al risultato dell'impairment test o, in altri termini, al valore d'uso determinato secondo le regole dell'OIC 9."*

**Valore d'uso:** si intende il valore attuale dei flussi di cassa attesi da una UGC (unità generatrice di cassa).

L'UGC "è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività" (OIC 9, par. 8). In base all'approccio ordinario la recuperabilità del bene deve essere valutata per ogni singola immobilizzazione tenendo conto del **fair value (valore equo)**.

Quest'ultimo **corrisponde sostanzialmente al prezzo di mercato, in presenza di un mercato attivo, ovvero alla miglior stima possibile del prezzo di mercato**.


Nel caso di specie l'inadeguatezza del *fair value* comporta l'applicazione dell'**impairment test**.

Si riporta di seguito una esemplificazione connessa con l'approccio ordinario di *impairment*, contenuta nell'OIC 9 (gli indicatori di perdita sono riportati nel paragrafo che segue).



**APPENDICE A - ALBERO DELLE DECISIONI PER RILEVARE LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE**

La presente appendice è parte integrante del principio.



Di seguito si darà conto dell'approccio semplificato, applicabile per le società che non superano i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata; in tal caso l'UGC coincide con l'azienda nel suo complesso.

**LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI**

Nel caso dell'approccio semplificato, come anche nel caso dell'approccio ordinario, occorre verificare innanzi tutto la cristallizzazione di un indicatore di perdita.

Per effetto dell'art. 2426 n. 3 c.c., le immobilizzazioni che presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al valore ottenuto sottraendo al costo storico il fondo determinato in base al procedimento dell'ammortamento sistematico, devono essere iscritte a tale minore valore fino a quando non vengano meno i motivi della rettifica.

**L'APPROCCIO SEMPLIFICATO (OIC 9).**

**Individuazione dei fattori di perdita**

INDICATORI DI PERDITA	
	diminuzione significativa del valore di mercato di un'attività nel corso dell'esercizio, in misura superiore al previsto, tenuto conto del passare del tempo o dell'uso normale dell'attività in oggetto
	variazioni significative nell'ambito dell'ambiente tecnologico, del mercato ovvero in ambito economico o normativo, con segno negativo per la società, già verificatesi nell'esercizio o che si verificheranno nel futuro prossimo
	valore contabile delle attività nette della società superiore al loro fair value stimato della società, determinato, ad esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o di una parte di essa
	evidente obsolescenza o deterioramento fisico
	andamento economico di un'attività peggiore rispetto al previsto, sulla base delle risultanze dell'informativa interna

La sussistenza di un indicatore comporta la necessità di procedere alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione.



**N.B.:** il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo fair value e il suo valore d'uso.

Si riporta di seguito l'esempio di impairment semplificato contenuto nell'OIC 9.

### Esempio 1

Si consideri che l'Alfa S.r.l. disponga in bilancio di fabbricati di rilevante entità. La società rileva una significativa riduzione del valore di mercato di un fabbricato nel corso dell'esercizio.

Si tiene conto dell'andamento prospettico della gestione di seguito riportato.

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
capacità d'ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

**N.B.:** al termine dell'anno 0 i cespiti hanno un valore residuo ammortizzabile nei 5 anni successivi (beni strumentali A e B e avviamento).

Si osserva quanto segue:

- **arco temporale:** 5 anni;
- **costi fissi e variabili:** più semplicemente si fa riferimento ai costi operativi dell'impresa, ovviamente escludendo dal computo gli ammortamenti;
- **imposte:** per semplicità si considera un'aliquota fiscale pari a 0, tenendo conto che l'utile netto è sempre un risultato decurtato dalle imposte;
- **ammortamenti**
  - ✓ **compresi:** ammortamenti che consentono il mantenimento della struttura produttiva,
  - ✓ **esclusi:** ammortamenti derivanti da futuri investimenti in grado di accrescere il potenziale produttivo;
- **UGC:** si prende in considerazione l'intera azienda.

#### ESITO:

Capacità di ammortamento < Ammortamenti

250 < 1500

PERDITA STIMATA: 1.250

In altri termini il flusso reddituale (valore d'uso) non è in grado di coprire la recuperabilità del valore dell'immobilizzazione (non è sufficiente che detta recuperabilità si concretizzi solo in alcuni esercizi ma occorre verificare che essa si concretizzi nell'arco temporale considerato nel suo complesso).

**N.B.:** "Non è sempre necessario determinare sia il fair value di un'attività sia il suo valore d'uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l'altro importo" OIC 9, par. 20).

L'effettuazione dell'*impairment test*, nel caso di specie, richiede la svalutazione delle immobilizzazioni, posto che la capacità di ammortamento, misurata come flussi di cassa attesi nel quinquennio considerato, non riesce a "coprire" gli ammortamenti, cristallizzando una perdita (pari a 1.250). Tale perdita deve essere spalmata tra le immobilizzazioni.



**Nota:** per distribuire la perdita si procede come segue:

- ✓ una prima parte viene imputata all'avviamento, fino all'azzeramento del suo valore;
- ✓ la differenza viene distribuita tra i cespiti A e B.

DISTRIBUZIONE DELLA PERDITA DI VALORE		
	Avviamento	500
	Cespite A	450
	Cespite B	300

### **NOTA INTEGRATIVA**

In base all'**art. 2427 c. 1, n. 3-bis**, la società deve indicare in nota integrativa:

*"la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio."*